REGIONE MARCHE
CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DELIBERA N.	488
SEDUTA N.	167
DATA	14/10/2024

LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **PROPOSTA CONCERNENTE: "ELEZIONE DI UNA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA IN SOSTITUZIONE DELLA COMPONENTE DIMISSIONARIA".**

Il 14 ottobre 2024 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Dino Latini	- Presidente	X	
Gianluca Pasqui	- Vicepresidente	X	
Maurizio Mangialardi	- Vicepresidente	X	
Pierpaolo Borroni	- Consigliere segretario	X	
Micaela Vitri	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Dino Latini** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL

Oggetto: **PROPOSTA CONCERNENTE: "ELEZIONE DI UNA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA IN SOSTITUZIONE DELLA COMPONENTE DIMISSIONARIA".**

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio contenuto nella presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi indicati nel medesimo documento istruttorio, di deliberare in merito;

VISTI l'articolo 15, comma 1, lettera h), del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 56 del 4 luglio 2017, ed l'articolo 3, comma primo, della legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale), del dirigente del Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari, nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;

DATO ATTO che è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale concernente: "Elezione di una componente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in sostituzione della componente dimissionaria", di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante della stessa;
2. di sottoporre all'approvazione del Consiglio tale proposta.

Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale
Dino Latini

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), stabilisce che tale Commissione, di seguito indicata come CPO, è "composta da 21 donne che abbiano riconosciuta esperienza sulla condizione femminile nei suoi diversi aspetti e profili e siano rappresentative dei movimenti e delle diverse culture del mondo femminile" e attribuisce al Consiglio-Assemblea legislativa regionale la competenza ad eleggerne le componenti, su proposta dell'Ufficio di Presidenza. La Commissione, ai sensi del comma secondo dell'articolo 4 della stessa legge regionale, resta in carica per la durata della legislatura.

Con l'avvio della XI legislatura, dovendo formulare la proposta relativa alla composizione della CPO, l'Ufficio di Presidenza nella seduta n. 1 del 23 ottobre 2020, con determinazione n. 5, ha deciso di pubblicare, sui siti web istituzionali del Consiglio, della Giunta regionale e della CPO, nonché su quelli di enti o associazioni operanti nel settore delle pari opportunità, l'avviso per la presentazione delle candidature da parte dei soggetti interessati, fissando al 28 novembre 2020 il termine entro cui far pervenire i nominativi. Entro tale termine sono pervenute le candidature di n. 139 donne e di n. 1 uomo, corredate dal relativo curriculum e acquisite agli atti. Oltre il termine assegnato non sono pervenute ulteriori candidature.

L'Ufficio di Presidenza, dopo aver esaminato le medesime candidature, ha adottato la deliberazione n. 49 del 12 febbraio 2021, contenente la proposta di cui all'articolo 3 della l.r. 9/1986.

Il Consiglio, con la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2021, ha eletto le ventuno componenti della CPO.

La composizione della CPO è stata modificata dal Consiglio con le deliberazioni n. 40 del 4 ottobre 2022 (Elezione di una componente della Commissione regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna in sostituzione della componente dimissionaria), n. 49 del 21 febbraio 2023 (Elezione di una componente della Commissione regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna in sostituzione della componente dimissionaria) e n. 51 del 16 maggio 2023 (Elezione di una componente della Commissione regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna in sostituzione della componente dimissionaria).

Come da nota agli atti al protocollo n. 5113 del 19 luglio 2024, una componente della CPO ha rassegnato le proprie dimissioni dalla medesima carica.

L'articolo 10 del Regolamento interno della CPO, adottato ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge istitutiva, dispone che l'Ufficio di Presidenza provvede alla surroga della componente cessata dalla carica.

L'Ufficio di Presidenza, con determinazione a verbale n. 1227 del 14 ottobre 2024, ha deciso:

- in relazione ai principi di economicità e pubblicità del procedimento, di prendere in considerazione le candidature pervenute a seguito dell'avviso pubblicato per la costituzione della Commissione stessa;
- di proporre al Consiglio regionale, in sostituzione della dimissionaria, il nominativo di Elisa Semprucci, che possiede i requisiti richiesti per l'assunzione dell'incarico, e la cui candidatura è stata presentata nei tempi e con le modalità indicata nell'avviso suddetto;
- di demandare al Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari l'immediata redazione della relativa deliberazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2003 nonché gli adempimenti conseguenti.

Al protocollo 7388 del 30 novembre 2020 sono acquisiti i dati personali della candidata proposta.

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera d), e 8 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società), l'atto di nomina delle componenti della CPO deve contenere l'indicazione degli adempimenti previsti dalla stessa legge a carico delle nominate.

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzate in questo documento istruttorio, si propone l'adozione di conforme deliberazione, di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003. Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Raffaela Marinelli

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZO AFFARI LEGISLATIVI E COORDINAMENTO COMMISSIONI ASSEMBLEARI

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione e, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio del Consiglio-Assemblea legislativa regionale.

Il Dirigente del Servizio
Elisa Moroni

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi

Allegato 1

Oggetto: **Elezione di una componente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in sostituzione della componente dimissionaria**

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE

VISTA la legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna);
CONSIDERATO che l'articolo 3 della l.r. 9/1986 attribuisce al Consiglio-Assemblea legislativa regionale la competenza a eleggere le componenti della medesima Commissione tra donne che abbiano riconosciuta esperienza sulla condizione femminile nei suoi diversi aspetti e profili e siano rappresentative dei movimenti e delle diverse culture del mondo femminile;
VISTE le deliberazioni del Consiglio n. 8 del 16 febbraio 2021 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna. Elezione di n. 21 componenti. Legge regionale 18 aprile 1986, n. 9, articolo 3), n. 40 del 4 ottobre 2022 (Elezione di una componente della Commissione regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna in sostituzione della componente dimissionaria), n. 49 del 21 febbraio 2023 (Elezione di una componente della Commissione regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna in sostituzione della componente dimissionaria) e n. 51 del 16 maggio 2023 (Elezione di una componente della Commissione regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna in sostituzione della componente dimissionaria);
PRESO ATTO che, come da nota protocollo n. 5113 del 19 luglio 2024, una componente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna ha rassegnato le proprie dimissioni dal medesimo incarico;
VISTO l'articolo 10 del Regolamento interno della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;
VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 488 del 14 ottobre 2024 (Proposta dell'Ufficio di presidenza concernente: "Elezione di una componente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in sostituzione della componente dimissionaria");
VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale), in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del dirigente del Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 488/2024 non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio del Consiglio regionale;
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società), l'atto di nomina delle componenti della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna contiene l'indicazione degli adempimenti previsti dalla medesima legge regionale a carico delle stesse componenti;
VISTO l'articolo 21 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche);

DELIBERA

1. di eleggere Elisa Semprucci componente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, in sostituzione della componente dimissionaria;
2. di approvare l'elenco degli adempimenti, previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della l.r. 41/2012, a carico della suddetta componente della Commissione, di cui all'allegato A alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante della stessa;
3. di demandare al Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari l'adozione degli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

Allegato A

Elenco degli adempimenti, previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società), a carico della componente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna

1. Primi adempimenti a seguito di elezione

1. Entro un mese dall'elezione, la componente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna (di seguito denominata: componente della CPO) trasmette alla Segreteria generale del Consiglio-Assemblea legislativa regionale (di seguito denominata: Segreteria generale) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), concernente:

a) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;

b) le partecipazioni in società quotate e non quotate;

c) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (sicav) o intestazioni fiduciarie;

d) l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società.

2. Entro il 30 settembre dell'anno in cui è avvenuta la nomina, la medesima componente della CPO trasmette alla Segreteria generale una copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all'anno precedente a quello della nomina. Quando il conferimento della carica avviene in data successiva a quella del 30 settembre, la copia della dichiarazione dei redditi è trasmessa entro un mese dall'assunzione della carica.

3. La componente della CPO può trasmettere, unitamente alle dichiarazioni previste al punto 1, una dichiarazione concernente la sussistenza di mutui, ipoteche o altre passività assunte e non estinte.

4. Gli adempimenti indicati ai punti 1, 2 e 3 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono.

2. Aggiornamenti e variazioni

1 Entro il 30 settembre di ogni anno, la componente della CPO trasmette alla Segreteria generale una dichiarazione concernente le variazioni intervenute rispetto all'anno precedente, con riferimento agli elementi indicati ai punti 1 e 3 del Capitolo 1 (Primi adempimenti a seguito di elezione), e una copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all'anno precedente.

2. Gli adempimenti indicati al punto 1 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono.

3. Adempimenti successivi alla cessazione della carica

1. A seguito della cessazione dalla carica, la componente della CPO trasmette alla Segreteria generale:

a) entro il mese successivo, una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute, rispetto agli elementi indicati ai punti 1 e 3 del Capitolo 1 (Primi adempimenti a seguito di elezione), dopo l'ultima depositata;

b) entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all'anno successivo rispetto all'ultima depositata.

2. Gli adempimenti indicati al punto 1 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono.